

REGOLAMENTO N. 17/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1963

relativo alla modifica dell'articolo 66 dello statuto dei funzionari della
Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia
Atomica

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 66 e 82 di detto statuto, ⁽¹⁾

Viste le proposte presentate dalle Commissioni,

Visto il parere del Parlamento Europeo, ⁽²⁾

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 66 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica è modificato come segue:

Articolo 66

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	47.600	50.400	53.200	56.000	58.800	61.600	—	—
A 2	42.200	44.700	47.200	49.700	52.200	54.700	—	—
A 3 L/A 3	36.650	38.800	40.950	43.100	45.250	47.400	49.550	51.700
A 4 L/A 4	31.350	33.000	34.650	36.300	37.950	39.600	41.250	42.900
A 5 L/A 5	25.900	27.400	28.900	30.400	31.900	33.400	34.900	36.400
A 6 L/A 6	22.100	23.350	24.600	25.850	27.100	28.350	29.600	30.850
A 7 L/A 7	18.550	19.600	20.650	21.700	22.750	23.800	—	—
A 8 L/A 8	16.100	16.950	—	—	—	—	—	—
B 1	22.150	23.400	24.650	25.900	27.150	28.400	29.650	30.900
B 2	18.750	19.750	20.750	21.750	22.750	23.750	24.750	25.750
B 3	15.250	16.100	16.950	17.800	18.650	19.500	20.350	21.200
B 4	12.700	13.400	14.100	14.800	15.500	16.200	16.900	17.600
B 5	10.800	11.400	12.000	12.600	—	—	—	—
C 1	12.700	13.400	14.100	14.800	15.500	16.200	16.900	17.600
C 2	10.800	11.400	12.000	12.600	13.200	13.800	14.400	15.000
C 3	9.150	9.700	10.250	10.800	11.350	11.900	12.450	13.000
C 4	7.950	8.450	8.950	9.450	9.950	10.450	10.950	11.450
C 5	7.050	7.500	7.950	8.400	—	—	—	—
D 1	9.000	9.550	10.100	10.650	11.200	11.750	12.300	12.850
D 2	7.600	8.100	8.600	9.100	9.600	10.100	10.600	11.100
D 3	6.650	7.100	7.550	8.000	8.450	8.900	9.350	9.800
D 4	6.050	6.400	6.750	7.100	—	—	—	—

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 134 del 14 dicembre 1962, p. 2856/62.

Articolo 2

Le pensioni maturate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 18/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1963.

relativo alla modifica degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ⁽¹⁾ e in particolare gli articoli 108 e 109 di detto statuto,

Viste le proposte presentate dalla Commissione della Comunità Economica Europea e dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo, ⁽²⁾

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Considerando che è opportuno prorogare il periodo di applicazione degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo unico*

Gli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono sostituiti dai seguenti :

« Articolo 108

Per un periodo di quindici mesi a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, si può provvedere a coprire posti divenuti disponibili o di nuova istituzione, mediante promozione di funzionari che non rispondano alle condizioni fissate dall'articolo 45.

Il funzionario può beneficiare di queste disposizioni una sola volta nel suddetto periodo di quindici mesi.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 4 marzo 1963, pag. 448/63.